



19 ottobre 2022

## Vigilanza della SEM sui PIC

L'impiego dei crediti federali per l'attuazione dei programmi cantonali d'integrazione (PIC) dev'essere sorvegliato a livello sia federale sia cantonale.

Per garantire una supervisione sistematica, sia i Cantoni sia la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) dispongono di concetti di vigilanza propri in base ai quali rilevano i dati e documentano i risultati.

### 1. Disposizioni legali riguardanti la vigilanza sui PIC

#### [LSu: art. 15c Obbligo di informare](#)

1. Chiunque presenti una domanda d'aiuto finanziario o si candidi per la delega di un compito federale deve fornire all'autorità competente tutte le informazioni necessarie. Deve autorizzarla a esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi.
2. Gli obblighi di cui al capoverso 1 sussistono anche dopo la concessione dell'aiuto finanziario e la delega di compiti federali, affinché l'autorità competente possa svolgere i controlli necessari e chiarire i diritti alla restituzione.
3. Dopo la concessione dell'aiuto finanziario o dell'indennità, essi sussistono anche per i terzi dei quali il beneficiario si avvale per adempiere il compito.

#### [LSu: art. 20a Accordi di programma](#)

I Cantoni pianificano l'utilizzo dei crediti federali per la promozione specifica dell'integrazione nel quadro di accordi di programma. Gli accordi di programma fissano gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente e disciplinano la prestazione della Confederazione, nonché, d'intesa con il Controllo federale delle finanze, i dettagli della vigilanza finanziaria.

#### [LSu: art. 25 Controllo dell'esecuzione del compito](#)

1. L'autorità competente controlla se i beneficiari adempiono i loro compiti secondo le disposizioni legali in materia e se sono soddisfatte le condizioni loro imposte.
2. A tal fine elabora concetti di controllo in funzione dei rischi.
3. In questi concetti i determina in particolare:
  - a. in che misura occorre effettuare controlli a campione o controlli approfonditi;
  - b. chi effettua il controllo e in base a quali metodi;
  - c. come coordinare il controllo con le attività di controllo di altre autorità, in particolare cantonali;
  - d. come documentare i risultati del controllo.
4. L'autorità competente può rinunciare a elaborare un piano di controllo per prestazioni di importo modesto, per contributi obbligatori a organizzazioni internazionali e per prestazioni fornite a beneficiari assoggettati a una vigilanza completa da parte di autorità federali.

#### [OIntS: art. 18 Rapporto e controllo sui programmi cantonali d'integrazione](#)

3. La SEM svolge una funzione di controllo in base a una strategia di vigilanza finanziaria sui programmi cantonali d'integrazione orientata alla gestione dei rischi. Sono applicabili le disposizioni della LSU.
4. Ogni Cantone deve disporre di una strategia di vigilanza finanziaria sul proprio programma cantonale d'integrazione orientata alla gestione dei rischi. Informa la SEM in merito alla propria attività di vigilanza finanziaria.

#### LAasi: art. 95 Vigilanza

1. La Confederazione verifica che i sussidi federali siano utilizzati conformemente al diritto in materia e siano efficaci e che i conteggi siano allestiti secondo le prescrizioni. Può affidare tali compiti anche a terzi e avvalersi del sostegno dei servizi cantonali di controllo delle finanze.
2. Chi riceve sussidi federali è tenuto a rivelare la propria organizzazione, nonché i dati e le cifre concernenti spese e proventi nel settore dell'asilo.
3. Il Controllo federale delle finanze, la SEM e i servizi cantonali di controllo delle finanze vigilano sulle attività finanziarie conformemente alle loro prescrizioni. Stabiliscono il modo di procedere appropriato, coordinano le loro attività e si informano vicendevolmente in merito ai risultati.

### **2. Principi per l'impiego dei crediti**

Con l'introduzione dei PIC, la responsabilità per la gestione dei crediti federali è stata delegata ai Cantoni. Spetta, pertanto, ai Cantoni impiegare questi crediti in modo mirato, legittimo, economico e consono agli scopi convenuti come anche impedire irregolarità nell'impiego dei crediti e, se del caso, porvi rimedio. I Cantoni mettono in campo processi efficaci grazie ai quali possono garantire l'osservanza delle condizioni convenute contrattualmente per quanto riguarda l'utilizzo dei crediti e controllare l'impiego dei contributi finanziari da parte dei fornitori di prestazione incaricati di attuare le misure.

La **SEM**, che eroga i sussidi federali, si serve di strumenti di vigilanza efficaci per verificare che siano rispettate le condizioni stabilite contrattualmente per quanto riguarda l'utilizzo dei crediti da parte dei Cantoni e l'efficacia delle misure d'integrazione.

### **3. Strumenti di vigilanza della SEM**

La SEM dispone di una strategia di vigilanza orientata alla gestione dei rischi, che ha sviluppato ulteriormente alla luce di diverse raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (CDF).

Questi gli **strumenti di vigilanza**.

<b>Vigilanza materiale</b>
➤ Domande di sostegno e rapporti annuali dei Cantoni tramite ELSI <sup>1</sup>
➤ Sedute SEM-Cantoni sull'avanzamento dell'attuazione dei PIC
<b>Vigilanza finanziaria</b>
➤ Domande di sostegno e rapporti annuali dei Cantoni tramite ELSI
➤ Verifiche di sistema orientate alla gestione dei rischi («audit ICS»)
➤ Verifiche contabili orientate alla gestione dei rischi (revisione)
<b>Analisi dell'efficacia</b>
➤ Monitoraggio basato su indicatori e valutazioni

### 3.1. Rapporti

I Cantoni presentano i loro rapporti annuali entro i termini e secondo le procedure indicati al numero 7 della circolare. Nell'esaminare i rapporti dei Cantoni, la SEM pone l'accento sull'avanzamento dell'attuazione dei programmi, sul rispetto dei preventivi, sul grado di esaurimento dei crediti concessi e sull'osservanza delle basi legali. Oltre a valutare l'attuazione dei PIC, i rapporti di verifica contengono anche raccomandazioni la cui attuazione viene verificata dalla SEM su base continuativa.

- La verifica verte in priorità sul rispetto delle disposizioni materiali convenute contrattualmente.
- Compete ai responsabili cantonali dei PIC.

### 3.2 Sedute cantonali

I Cantoni organizzano almeno una seduta all'anno. Le sedute cantonali servono principalmente affinché le due parti possano discutere eventuali questioni di carattere strategico, materiale e finanziario riguardanti l'attuazione dei PIC nonché eventuali pendenze. In questo contesto vengono presentati/visitati progetti PIC concreti.

- Durante le sedute non vengono svolte attività di controllo in senso stretto. In primo piano vi è lo scambio di informazioni e opinioni tra Confederazione e Cantoni.
- Le sedute cantonali sono tenute dai responsabili cantonali per i PIC e dai loro superiori.

### 3.3 Verifiche di sistema orientate alla gestione dei rischi («audit ICS»)

Le verifiche di sistema servono a sincerarsi che i Cantoni abbiano adottato le misure necessarie alla gestione e alla sorveglianza dei PIC e siano così in grado di fornire garanzie adeguate sulla legittimità e regolarità delle spese riportate nei rapporti.

- Le verifiche si concentrano in particolar modo sul sistema di gestione e controllo dei Cantoni; processi finanziari, prassi per l'aggiudicazione di commesse a terzi (procedure d'appalto, contratti, ecc.), competenze, ecc. nonché piano di vigilanza e sua implementazione.

---

<sup>1</sup> Elektronisches Lenksystem Integrationsförderung (sistema elettronico di controllo della promozione dell'integrazione): portale per la presentazione di domande e rapporti riguardanti la promozione dell'integrazione della SEM.

- Le verifiche di sistema si svolgono in base a una selezione orientata alla gestione dei rischi. Nel valutare i rischi si tiene conto dei fattori seguenti:
  - i concetti di vigilanza dei Cantoni
  - la valutazione delle domande per i PIC 3
  - i risultati dell'esame dei rapporti annuali
  - il controlling delle pendenze, incluse le raccomandazioni
  - eventuali imprevisti
- La SEM può svolgere le verifiche di sistema o delegarle a terzi oppure coinvolgere i controlli cantonali delle finanze. Il Cantone in questione è informato tempestivamente in merito alle verifiche imminenti.

### **3.4 Verifiche contabili orientate alla gestione dei rischi (revisioni)**

Le verifiche contabili servono a ottenere garanzie adeguate che le spese dichiarate nei rapporti annuali PIC corrispondano alla situazione effettiva nel sistema contabile del Cantone.

- Le verifiche si concentrano in particolar modo sul sistema contabile e sulla contabilità.
- Le verifiche contabili si svolgono in base a una selezione orientata alla gestione dei rischi. Sono effettuate unicamente in via eccezionale, qualora elementi emersi dalla verifica del rapporto annuale o dalla verifica di sistema vi diano adito.
- La SEM può svolgere le verifiche contabili o delegarle a terzi oppure coinvolgere i controlli cantonali delle finanze. Il Cantone in questione è informato tempestivamente in merito alle verifiche imminenti.

### **3.5 Analisi dell'efficacia**

Contrariamente agli strumenti di cui ai numeri 3.1-3.4, le analisi dell'efficacia non mirano a verificare il rispetto delle prescrizioni nel quadro dell'attuazione dei PIC, ma a delucidare gli effetti delle misure integrative sul lungo periodo. Le analisi dell'efficacia risultano dal monitoraggio svolto conformemente al piano globale di monitoraggio dell'Agenda Integrazione Svizzera.<sup>2</sup>

### **4. Collaborazione degli organi di verifica**

- La SEM e i controlli cantonali delle finanze s'informano a vicenda sulle verifiche di sistema e le revisioni imminenti nel settore dell'integrazione e si scambiano in automatico i relativi rapporti di verifica.
- Eventuali modifiche dei concetti di verifica cantonali relativi ai PIC vanno comunicate senza indugio alla SEM.

### **5. Modifiche del piano di vigilanza**

All'occorrenza, la SEM può modificare il piano di vigilanza sui PIC.

---

<sup>2</sup> [concetto monitoraggio Agenda Integrazione Svizzera](#) ;(non disponibile in italiano).